CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del 27-04-2016

OGGETTO

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2016. CONFERMA

L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 19:00 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta: Avv. Paolo Spagnuolo in qualità di Sindaco.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Paolo	P	Pascarosa Flavio	P
Prezioso Antonio	P	Pacia Ulderico	P
Spagnuolo Giuseppe	P	Scioscia Fabiola	P
Tuccia Luigi	P	Moschella Vincenzo	P
Iannaccone Antonio	P	Del Mauro Massimiliano	P
Landi Domenico	P	Parziale Gianna	P
Aquino Valentina	P	Strumolo Massimiliano	A
Musto Dimitri	P	Battista Annunziata	P
Barbarisi Raffaele	P		

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

Illustra l'Assessore Landi.

ASSESSORE LANDI: La politica tariffaria non ha subito alcuna modifica in quanto non è prevista alcuna variazione rispetto alle aliquote dello scorso anno. Nel futuro occorrerà valutare se ridurre tali aliquote oppure realizzare quegli interventi di cui la città ha bisogno e che sono fermi da anni. Alcuni interventi, tuttavia, cominceremo ad iniziarli quest'anno. Nel dettaglio ricordo che per l'IMU l'aliquota è pari al 5x1000 per le prime case, il 7,6x1000 sulle categorie D e l'8,5x1000 su tutti gli altri immobili.

CONSIGLIERE DEL MAURO: Noi votiamo contro, in quanto in una delle prime sedute della consiliatura suggerimmo, relativamente all'aumento dell'addizionale IRPEF programmato dall'Amministrazione, che sarebbe stato meglio immaginare l'aumento dell'IMU perché più equa ed anche maggiormente rilevante sotto il profilo economico. Purtroppo in quella sede non si volle ascoltare il suggerimento delle minoranze consiliari e di conseguenza dopo aver aumentato l'addizionale IRPEF sono state aumentate sensibilmente anche le aliquote IMU. Da allora, nonostante i tanto pubblicizzati accorgimenti e aggiustamenti dei conti comunali, nessuna riduzione della tassazione è stata operata.

CONSIGLIERE SPAGNUOLO: Brevemente, anticipiamo il voto contrario, ed il medesimo ragionamento vale anche per la successiva deliberazione in materia di TASI, perché se è vero che nel primo anno di amministrazione ci siamo trovati di fronte a un problema di conti comunali fuori controllo, e di conseguenza si è stati costretti ad aumentare queste aliquote tributarie, sia IRPEF, sia IMU e sia TASI come una misura emergenziale, come una misura straordinaria per provare a non far scivolare l'Ente verso una procedura di dissesto. Adesso, dopo quattro anni, se per una serie di motivi lo stato dell'Ente è cambiato sarebbe stato importante dare un segnale diverso di superamento della fase emergenziale.

ASSESSORE LANDI: Voglio solo ricordare che nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito ad una significativa riduzione dei trasferimenti erariali. Per tale ragione non è stato possibile ridurre le aliquote dei tributi comunali. Il bilancio è abbastanza rigido in ragione delle significative spese di funzionamento, dei costi delle utenze per gli edifici scolastici e le sedi comunali ed, infine, per le rate di mutuo da rimborsare per opere realizzate anche 20 o 15 anni fa. Mi auguro, pertanto, che da parte di tutti voi consiglieri, possa arrivare a questo Assessorato e a questa Amministrazione, qualche soluzione che possa aiutarci a rivedere la tassazione comunale.

CONSIGLIERE SPAGNUOLO: Raccolgo immediatamente l'invito dell'Assessore Landi rappresentando che nei primi anni di amministrazione vi è stato un maggiore rigore nel rivedere le singole spese. Rilevo, poi, che sono state fatte delle scelte sul funzionamento in generale dell'Ente e più in particolare sull'utilizzazione di personale esterno e di convenzioni, che sono anche costose, con riferimento alle quali l'Amministrazione si è allontanata dal rigore finanziario di inizio legislatura.

ASSESSORE LANDI: Ritengo necessario solo evidenziare che sia relativamente alle spese per utilizzo di personale esterno,k sia relativamente a quelle per l'esternalizzazione dei servizi non vi è stato un aumento di spesa. Per quanto riguarda ad esempio solo i versamenti

all'INAIL, abbiamo operato una sistemazione della situazione contributiva, grazia all'apporto proprio dei servizi di supporto e sono stati recuperati oltre 40 mila euro di versamenti INAIL erroneamente fatti. Senza considerare l'efficienza del servizio, dal punto di vista strettamente contabile non mi sembra che ci sia questo squilibrio. Abbiamo fatto dei tagli impressionanti alla spesa. Se vi ricordate nel 2014 abbiamo tagliato € 1.300.000,00 di spese, nel 2012 € 680.000,00, nel 2015 altri 400. Se dovessimo riuscire a trovare delle soluzioni diverse, dei suggerimenti, siamo disponibilissimi ad adottarli, a discuterne e a fare insieme una riflessione.

CONSIGLIERE DEL MAURO: Ritengo che una emergenza non possa durare due anni. Non vi è maggiore efficienza della macchina comunale perché non la notano né i consiglieri né i cittadini.

SINDACO: Tornando al dato numerico, se è vero che rispetto all'IMU ed alla TASI c'è una conferma delle aliquote, è altrettanto vero che ci sono stati minori trasferimenti rispetto a quando siamo partiti insieme nel 2012. In una prima fase l'aumento delle entrate tributarie è servito a sanare il disavanzo. Oggi che il disavanzo è ormai stato sanato, ci ritroviamo a dovere compensare i minori trasferimenti. Rispetto poi, all'esternalizzazione di una parte dei servizi relativi al personale ed alla ragioneria ho richiesto una relazione dettagliata che intendo condividere con i consiglieri comunali; si evince che l'esternalizzazione di alcuni servizi ha determinato una spesa di gran lunga inferiore a quanto l'Ente ha recuperato per errori gravissimi commessi precedentemente dagli uffici interessati.

CONSIGLIERE DEL MAURO: Credo che sia il medesimo ragionamento che abbiamo già fatto in ordine al recupero dell'evasione tributaria. Non è detto, infatti, che solo perché il saldo contabile sia positivo si debba necessariamente strapagare un servizio che si sarebbe potuto ottenere migliore o uguale a costi infinitamente più bassi.

SINDACO: Ritengo, al contrario che il servizio sia costato e costi il giusto, tanto più che lo stesso è stato affidato mediante gara.

CONSIGLIERE BATTISTA: Riguardo al contenimento della spesa, questo non è assolutamente vero perché il servizio di cui parliamo è stato pagato almeno tre volte tanto rispetto a quello che viene proposto dal MEPA. Il risparmio è molto relativo. A proposito della gara ci sarebbe da dire se la signora interessata si chiama Elvira o Gabriella, visto che ci stanno un po' di discrepanze tra la domanda e l'affidamento dell'incarico, insomma, ci sono un po' di problemi. Il problema dei minori trasferimenti, serve oggi a giustificare la mancata riduzione di una tassa, però l'entrata in vigore della contabilità armonizzata che ha permesso apparentemente di aggiustare i bilanci, non viene evidenziata. Diciamo ai cittadini che abbiamo chiuso tutto bene l'anno scorso, però non diciamo ai cittadini che abbiamo diluito nei prossimi anni tutti i debiti che il Comune aveva.

ASSESSORE LANDI: La situazione debitoria dell'Ente nulla ha a che vedere con un disavanzo che è una differenza tra l'attivo e il passivo. Non si può dire che grazie all'armonizzazione siamo riusciti a diluire i debiti e abbiamo risanato il bilancio. Questa cosa che è stato risanato il bilancio, purtroppo non scende. Il risanamento dovrebbe essere per tutti un fatto positivo. I debiti sono stati sostituiti da debiti scaduti a breve termine, grazie al Decreto 78 prima ed al Decreto 35 dopo o viceversa, con dei mutui trentennali. Il disavanzo, invece, è stato coperto con il sacrificio dei cittadini atripaldesi, i quali si sono sacrificati con le loro tasche, pagando le imposte e non avendo servizi in cambio.

CONSIGLIERE BARBARISI: Replico solo per precisare relativamente alle spese per la messa in sicurezza della sede comunale che il posizionamento dell'impalcatura fu dettata da una necessità incombente. Effettuare solo un intervento di spicconatura non avrebbe risolto il problema e non vi era la possibilità di un intervento di manutenzione straordinaria. Per tale ragione si è ritenuto più conveniente mettere in sicurezza l'area piuttosto che lasciare la situazione così com'era oppure proibire addirittura l'ingresso al Comune dall'accesso principale. Avendo le disponibilità economiche si sarebbe potuto intervenire all'epoca; l'intervento però si farà adesso, tra qualche mese.

CONSIGLIERE PACIA: Relativamente alla esternalizzazione di alcuni servizi ribadisco la opportunità di utilizzare il personale interno che credo sia all'altezza di fare una cosa del genere. A seguito della gara il compenso si è ridotto ma non quanto lo stesso servizio costa in altri comuni o sul MEPA. Riguardo alla gara confermo, di conseguenza, quanto anticipato all'atto di pubblicazione del bando vale a dire che i requisiti richiesti non garantivano ampia partecipazione.

CONSIGLIERE MOSCHELLA: Volevo dare giusto un contributo al ragionamento che stavamo facendo poc'anzi. Innanzitutto, nelle considerazioni che ha fatto il consigliere delegato Landi ci sono una serie di contraddizioni, perché va chiarito che il risanamento delle casse comunali l'ha fatto la cittadinanza che ha dovuto subire in questi anni l'aumento delle aliquote IRPEF e IMU e poi, va anche chiarito il fatto che questo stato di emergenza c'è da sempre, da quando è stata avviata questa esperienza amministrativa. Sono poi davvero scettico sul fatto che la esternalizzazione di alcuni servizi vada nella direzione dell'economicità, dell'efficienza e del buon andamento di questa macchina amministrativa. Ad oggi, non ci sono dati così oggettivi che ci confermano questa direzione. Sono anche scettico perché secondo me, nonostante l'aumento delle aliquote, i servizi non sono migliorati.

CONSIGLIERE MUSTO: Ricordo che riguardo alla esenzione di alcuni tributi, lo scorso anno si ipotizzava un ISEE pari a zero e molti cittadini bisognosi non ne hanno beneficiato perché proprietari di immobili, per lo più prime abitazioni ereditate dai propri genitori; chiedo, pertanto, se è stato rivisto il parametro ISEE.

ASSESSORE LANDI: Nella proposta di delibera delle tariffe TASI abbiamo previsto l'innalzamento della soglia di esenzione a 600 euro compatibilmente con i fondi previsti in bilancio.

SINDACO: Conclusa la discussione si pone in votazione la proposta di deliberazione iscritta al terzo punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti

TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 06.05.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 14.05.2014, e la sua successiva modifica approvata con deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 10.11.2014, pubblicata sul portale del federalismo in data 28.11.2014, applicato per l'annualità 2015 **;**

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 27/04/2016 con la quale è stato approvato il "Nuovo" Regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2016

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 20 del 21.05.2015 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni IMU 2015, pubblicata sul portale del federalismo in data 09.06.2015;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: *«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

VISTO l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 come da ultimo modificato dalla citata legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che, in ordine all'IMU, in particolare, testualmente recitano:

"3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti

requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616»

VISTO il comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in materia di terreni agricoli che così dispone:

«13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34»;.

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: "*disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "*Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO del differimento, dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e, successivamente, dell'ulteriore differimento al 30 aprile 2016 con Decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016 (G.U. n.55 del 7-3-2016);

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2015, delle successive modifiche normative, nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2016 ;

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza*

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 con il quale limitatamente all'anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

VISTO, inoltre, l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale: *"Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data" [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];*

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Con voti favorevoli 9, contrari 7 (*Musto, Spagnuolo G., Iannaccone, Del Mauro, Battista, Moschella, Pacia*)

DELIBERA

1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2) **DI DETERMINARE** le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2016:
    a. ALIQUOTA 5,00 per mille (per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze);
    b. ALIQUOTA 7,60 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014);
    c. ALIQUOTA 8,50 per mille (per tutti gli altri immobili ed aree edificabili);
    d. ALIQUOTA 8,50 per mille (per terreni, compresi i terreni agricoli).
3) **DI DETERMINARE** le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2016: per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
4) **DI DARE ATTO** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016;
5) **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al "Nuovo" Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 9 del 27/04/2016 , da applicare a far data dal 01-01-2016 ;

6) **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

7) **DI DARE ATTO** che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.=

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco-Presidente che rappresenta l'urgenza di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Con voti favorevoli 9, astenuti (*Musto, Spagnuolo G., Iannaccone, Del Mauro, Battista, Moschella, Pacia*)

D E L I B E R A

Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.=

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Avv. Paolo Spagnuolo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 10-05-2016

Dal Municipio, lì 10-05-2016

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-04-2016

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, lì 10-05-2016

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

VISTO DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Enrico Reppucci

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, lì 10-05-2016

Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio